

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Verbale dell'udienza del 27/9/06 della causa iscritta al numero 620 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2005, pendente

TRA

G [redacted] in persona del legale rappresentante
[redacted]

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Traisci e Simona Fiori ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Verona, Via Palladio n. 29/A, in virtù di procura in calce all'atto di citazione

- attore-opponente -

E

M [redacted] in persona del legale rappresentante [redacted]
[redacted]
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Bellazzi e Giampaolo Borgogna ed ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Verona, Corte Pancaldo n. 70, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione

- convenuto-opposto -

E CON LA CHIAMTA IN CAUSA DI

1. Fallimento C [redacted] S.a.s. in persona del curatore Laura Rodella
CONTUMACE
2. Fallimento C [redacted] in persona del curatore Laura Rodella, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Franco Benassi e Cristina Castelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Verona, vicolo San Domenico n. 15, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione

All'udienza del 27/9/06 sono comparsi, dinanzi al dott. Pier Paolo Lanni, l'Avv. Giacomo Traisci, in sostituzione dell'Avv. Fiori, il quale precisa le conclusioni come in atto di citazione, l'Avv. Borgogna per l'opposto, il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e da memoria ex artt. 170-180 cp.c., ed infine l'Avv. Castelli per il Fallimento C [redacted]. Sono presenti ai fini della pratica professionale il dott. Marco Ballerini e la dott.ssa Lucia Robol.

Il Giudice, considerato che la natura della causa consente la decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., invita le parti alla discussione.

Entrambi i difensori discutono la causa richiamando i rispettivi atti difensivi.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Al termine della camera di consiglio il Giudice pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, la seguente

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

OGGETTO:
leasing


in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo Lanni,

visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti:

preso atto della discussione della causa:

considerato in fatto che:

- con atto di citazione notificato il 22/1/05 la G [REDACTED] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 3911/04, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 103.291,38, quale credito dell'opponente nei confronti di [REDACTED] C [REDACTED] (derivante da un accordo risolutivo del 7/2/03), ceduto da quest'ultimo all'opposta per effetto di un accollo da parte del cedente di un debito della C [REDACTED] nei confronti del cessionario;
- in particolare l'opponente ha contestato l'esistenza del credito e ha eccepito che il credito ceduto faceva in realtà capo alla C [REDACTED] dichiarata fallita, di cui [REDACTED] C [REDACTED] era amministratore di fatto;
- l'opponente ha quindi chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa del fallimento C [REDACTED] S.a.s e di [REDACTED] C [REDACTED] (anch'esso medio tempore dichiarato fallito), la revoca del decreto ingiuntivo e in via subordinata l'accertamento della titolarità del credito ceduto in capo alla C [REDACTED] S.a.s;
- si è costituita in giudizio l'opposta contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto;



- con ordinanza del 13/5/05 è stata autorizzata la chiamata in causa richiesta dall'opponente;
- si è costituito in giudizio il solo Fallimento [REDACTED] ed ha affermato l'esistenza del credito ceduto, la sua titolarità in capo a [REDACTED] l'effettiva esistenza della cessione, ma la sua inefficacia ex art. 64 L.F. o comunque la sua revocabilità ex art. 67 L.F., ed ha quindi eccepito la competenza del Tribunale (di Mantova) che aveva dichiarato il fallimento in forza del disposto dell'art. 24 della L.F.;
- all'odierna udienza le parti hanno precisato le conclusioni richiamando sostanzialmente quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi;

considerato in diritto che:

- la Corte di Cassazione in una fattispecie simile a quella in esame, ha affermato il principio secondo cui: "il cedente è litisconsorte necessario nella controversia tra debitore ceduto e cessionario allorché il debitore chieda una pronuncia diretta a stabilire quale sia, tra il cessionario e il cedente, l'effettivo e unico titolare del credito: ne consegue che, ove il cedente sia dichiarato fallito e la curatela contesti l'opponibilità al fallimento della intervenuta cessione o, in subordine, deduca la revocabilità della stessa, la controversia "de qua" rientra nella "vis attractiva" del tribunale fallimentare, funzionalmente competente ai sensi dell'art. 24 legge fallimentare" (Cass. n. 12972/04);
- questo principio di diritto va condiviso ed applicato nel caso di specie, con la precisazione che la devoluzione al tribunale fallimentare è determinata anche dalla semplice proposizione dell'eccezione di opponibilità, non essendo necessaria a tal fine una specifica domanda (circa l'incidenza dell'eccezione, della curatela sotto il profilo dello spostamento della competenza in favore del Tribunale fallimentare si può anche richiamare, per identità di ratio, l'orientamento giurisprudenziale che afferma l'operatività dell'art. 24 L.F. nell'ipotesi in cui lo scioglimento del contratto ex art. 72 L.F. sia fatto valere in via d'eccezione: V. Cass. n. 582/03);
- ne consegue l'affermazione, ai sensi dell'art. 24 L.F., della competenza funzionale del Tribunale di Mantova (Sezione Fallimentare) per l'intera causa e quindi anche per la domanda di pagamento formulata con l'originario ricorso

- per decreto ingiuntivo (la cui decisione ovviamente presuppone l'accertamento della validità del negozio di cessione e della sua opponibilità al fallimento);
- in particolare la statuizione di incompetenza per la causa di merito introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo comporta necessariamente la revoca dello stesso;
 - quanto alle spese di lite le spese di lite, considerato che la statuizione di incompetenza è stata determinata dalla domanda riconvenzionale dell'opponente e dalle eccezioni del chiamato in causa, si giudica che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale;

P.Q.M.


definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla [REDACTED] S.p.a. nei confronti della C [REDACTED] con il ricorso per decreto ingiuntivo e sulla domanda riconvenzionale dell'opponente, entrambe in relazione alle eccezioni sollevata dal chiamato in causa, così provvede:

1. dichiara la competenza funzionale del Tribunale di Mantova per tutte le domande proposte in giudizio;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 3911/04;
3. fissa il termine di 90 gg per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale su indicato;
4. dispone la compensazione integrale delle spese di lite.

Verona, 27/9/06

IL GIUDICE

dott. Pier Paolo Lanni



CANCELLIERE "C1"
(Dot. ssa Bianca Maria Venturini)